

1443

20 OTT. 2014

CONVENZIONE DI TIROCINIO POST LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO (Sezione A e B dell'Albo professionale) per laureati dell'Università degli Studi dell'Aquila

tra:

L'Università degli Studi di L'Aquila, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dalla **Direttrice del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila Prof.ssa Maria Grazia Cifone** nata a Caracas (Venezuela) il 5.11.1956 domiciliata per il presente atto presso la sede legale del l'Università, autorizzata alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.1998 e delegata dal Rettore dell'Università con **D.R. n.** _____

e

L'Ente/Azienda ASL 8 CAGLIARI, con sede legale
in VIA PIERO DELLA FRANCESCA N.1 SELARGIUS (CA) codice fiscale
02261430926 rappresentato DAL DIRETTORE GENERALE
DR. EMILIO SIMPONI

PREMESSO CHE

- L'art.1 della L. 18 febbraio 1989, n° 56, stabilisce che per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale; per essere ammessi all'esame di Stato è necessario che i laureati in Psicologia siano in possesso di una adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali.
- L'art. 2 comma 2 del D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328 istituisce negli albi professionali, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti sezioni:
 - a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
 - b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
- L'art. 50 comma 1-3 del D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328 istituisce nell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi la sezione A e la sezione B. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologi. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologi iunior.
- L'art.53 del D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328, stabilisce che l'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato e che per l'ammissione all'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.
- L'art.52 del D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328, stabilisce che l'iscrizione alla sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato e che per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre ad un tirocinio della durata di un anno.
- L'art.1, punto 3, del D.M. 13 gennaio 1992, n° 239, stabilisce che all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia (corso di laurea quinquennale ex tabella XXXIV) che abbiano compiuto il tirocinio pratico



post-lauream della durata di un anno, articolato in due semestri consecutivi, e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine.

- L'art.1, punto 3, del D.M. 13 gennaio 1992, n° 239, prevede che il tirocinio pratico deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
 - Psicologia generale
 - Psicologia clinica
 - Psicologia sociale
 - Psicologia dello sviluppo.
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 ha istituito la classe delle lauree triennali L-24 – Scienze e tecniche psicologiche e delle lauree magistrali LM-51 – Psicologia.
- La Facoltà di Psicologia ha recepito in data 10.05.2012 il Regolamento del tirocinio post lauream approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo in data 27.11.2010

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

(Caratteristiche del tirocinio)

1. L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture laureati per lo svolgimento del tirocinio pratico.
2. Si considerano pratiche di tirocinio tutte quelle esperienze di tipo psicologico realizzate dall'Azienda/Ente che consentono il raggiungimento di una competenza professionale specifica, senza che ciò comporti l'attribuzione al tirocinante di responsabilità e di incombenze formali proprie di un professionista del settore. Tali attività saranno realizzate nell'ambito delle opportunità operative offerte dall'Azienda/Ente;
3. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda/Ente.

Art.2

(Modalità di svolgimento)

1. I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un supervisore psicologo e non possono essere utilizzati dall'Azienda/Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.
2. Per ogni tirocinante verrà individuato un supervisore del tirocinio nell'ambito del personale che sia iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi da almeno 5 anni con rapporto di lavoro con l'Azienda/Ente, come dipendente o anche come consulente, non inferiore alle 20 ore settimanali.
3. Il tutor non può seguire più di due tirocinanti contemporaneamente e ha le seguenti funzioni:
 - introdurre al contesto (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) entro il quale si svolge il tirocinio;



- effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendo obiettivi, metodi e fasi;
- verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica;
- procedere ad una valutazione consuntiva del tirocinio.
- avviare il tirocinante alle buone prassi professionali e deontologiche

E' anche compito dello psicologo-tutor annotare sia le presenze sia le attività effettuate dal tirocinante sul libretto rilasciato a quest'ultimo dall'Università, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.M. 239/92.

4. Ogni tirocinio ha la durata di un semestre, con inizio il 15 marzo o il 15 settembre. Il monte ore richiesto ai fini dell'attestazione è: 500 ore a semestre. L'impegno settimanale non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30, articolate preferibilmente in 5 giorni settimanali e comunque non superiore al monte ore indicato. Qualora la sede non rispetti tale carico, l'Università e l'Ordine professionale, congiuntamente, possono sospendere o revocare in qualsiasi momento il riconoscimento a sede di tirocinio. Il tirocinio verrà invalidato se le ore di assenza, per qualsiasi motivo, risulteranno superiori ad un terzo del periodo di frequenza prescritto (art.1, punto 7 del D.M. 239/1992). La frequenza deve essere oggettivamente documentata. L'attestazione della frequenza spetta al tutor e al Responsabile dell'Azienda/Ente che controfirmano l'apposito libretto delle presenze rilasciato dall'Università.
5. Ogni tirocinante, prima dell'inizio dell'attività, dovrà presentare un progetto di tirocinio concordato con il tutor dell'Azienda/Ente contenente:
 - Nominativo del tirocinante;
 - Periodo del tirocinio;
 - L'area di tirocinio (Psicologia Clinica, Psicologia generale, Psicologia Sociale, Psicologia dello sviluppo);
 - Denominazione e indirizzo della sede di tirocinio;
 - I dati del tutor: nominativo; qualifica; anno e numero di iscrizione all'Albo degli Psicologi; attività svolta all'interno dell'Azienda/Ente;
 - La programmazione dell'esperienza: obiettivi generali e specifici che si intende raggiungere; metodi tecniche e strumenti che si intendono utilizzare per raggiungere gli obiettivi previsti (tipo di osservazione, tipo di attività, modalità di lavoro e di affiancamento con il tutor, ecc.); strumenti e materiali di tipo psicologico che si prevede di conoscere ed utilizzare, fasi e tempi previsti per lo svolgimento delle attività, tempi e modalità di verifica in itinere dell'esperienza; modalità di verifica finale: dell'apprendimento, dell'acquisizione di tecniche e di competenze, di valutazione complessiva dell'esperienza.
6. Al termine del tirocinio il tirocinante consegnerà il libretto delle presenze e l'attestato rilasciato dall'Azienda/Ente, alla Segreteria Studenti.

Art.3 (Diritti e doveri)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:
 - Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente,
 - Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
 - Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;



- Frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.
- 1. L'Azienda/Ente, da parte sua, si impegna a:
 - Rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
 - Dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente ospitante;
 - Garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Art.4

(Copertura assicurativa)

4.1 L'Università degli Studi di L'Aquila si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. L'assicurazione dovrà coprire anche le attività svolte nell'ambito del tirocinio fuori sede. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti.

4.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente/Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'Università.

Art. 5

Risoluzione delle controversie

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di Cagliari.

Art.6

(Liberatoria)

La convenzione non riveste carattere di esclusività e con essa l'Azienda/Ente e l'Università non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione devono essere fatte per iscritto. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto da entrambe le parti.

Art.7

(Recesso)

L'Azienda/Ente e l'Università potranno recedere alla Convenzione qualora una delle parti risulti inadempiente a qualche obbligazione, purché tale inadempimento sia stato contestato a mezzo lettera raccomandata A/R e perduri oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione. L'impiego del tirocinante in attività difformi rispetto a quelle previste nel progetto di tirocinio è motivo di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.



Art. 8

(Trattamento dei dati)

L'Azienda/Ente e l'Università dichiarano di essere informate, e per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente l'Azienda/Ente e l'Università che si è dichiarato informate sulle norme previste dal Decreto Legge n°196 del 30/06/2003 e successive modifiche.

Art. 9

(Richiami)

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art.10

(Durata)

La presente convenzione ha validità di 5 anni e viene tacitamente rinnovata salvo disdetta da parte dell'Azienda/Ente e/o dell'Università con comunicazione preventiva di tre mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art.11

(Norme finali e transitorie)

La presente convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra l'Azienda/Ente e l'Università. Sono fatti salvi i tirocini in corso alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Data, 20/09/2014.....


Per l'Università degli Studi dell'Aquila



LA DIRETTRICE
(Prof.ssa Maria Grazia Cifone)

Per l'Azienda

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilia SIMIONE)



ASLCagliari

Il presente allegato è composto di n° 5 fogli di n° 5 pagine.

IL RESPONSABILE
SSD AFFARI GENERALI
D.ssa Marisa Udella

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1443 DEL 20 OTT 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Sprelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilia Simeone)